



**COMUNE DI
MONTE SAN PIETRANGELI**
(Provincia di Fermo)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07.05.2018
Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2019**

INDICE

Titolo I	Disposizioni Generali
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e scopo del Regolamento</i>
<i>Art.2</i>	<i>Limiti alla potestà regolamentare</i>
Titolo II	Entrate Ordinarie Comunali
<i>Art.3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>
<i>Art.4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Regolamenti specifici</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>
Titolo III	Gestione delle Entrate
<i>Art.9</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>
<i>Art.10</i>	<i>Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Modalità di pagamento</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>
Titolo IV	Diritti del contribuente
<i>Art.14</i>	<i>Diritto di interpello</i>
<i>Art.15</i>	<i>Rateazione dei debiti tributari</i>
<i>Art.16</i>	<i>Rateizzazioni delle sanzioni edilizie</i>
<i>Art.17</i>	<i>Ravvedimento operoso</i>
<i>Art.18</i>	<i>Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale</i>
<i>Art.19</i>	<i>Rimborsi</i>
Titolo V	Controllo, verifica e accertamento
<i>Art.20</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>
<i>Art.22</i>	<i>Poteri ispettivi</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Compensazione</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Contenzioso tributario</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Sospensione</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Importi minimi</i>
Titolo VI	Disposizioni finali
<i>Art.30</i>	<i>Disposizioni finali</i>

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Monte San Pietrangeli con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. La disciplina di tale regolamento indica le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua, inoltre, competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità, per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente finalizzato sia ad un elevato tasso di *tax-compliance* che alla prevenzione e deflazione del contenzioso.

Art.2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II

Entrate Ordinarie Comunali

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo o dell'entrata patrimoniale di che trattasi, approvato non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I Regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art.7

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Il Consiglio determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
4. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.
5. Le tariffe e le aliquote approvate secondo le modalità di cui ai precedenti commi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Art.8

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta invece alla Giunta la deliberazione del dettaglio dei criteri applicativi e la misura delle stesse.
2. Tali agevolazioni possono anche essere disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

TITOLO III

Gestione delle entrate

Art.9

Forme di gestione delle entrate

1. L'attività di gestione delle entrate comunali, congiuntamente o disgiuntamente, può essere esercitata:
 - a) direttamente dall'Ente;
 - b) in associazione con altri Enti locali nelle forme previste negli art. 27, 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, punto b), del D. Lgs. 446/97.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza per l'Ente e per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è disciplinata dal Consiglio comunale con propria deliberazione.
4. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
 - b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare apprezzabili oneri aggiuntivi per il contribuente.
6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori comunali e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.10

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;

- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.11

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione (o analogo strumento).

Art.12

Modalità di pagamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge primaria, o dai regolamenti che dispongono per ogni singola entrata, qualsiasi somma avente natura tributaria e non tributaria dovuta al Comune, può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per la specifica entrata ovvero nel conto corrente postale di tesoreria generale;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, anche utilizzando le forme di pagamento telematico che la tecnologia renderà disponibili, tramite istituti bancari creditizi e similari, a favore della tesoreria comunale;
 - d. versamento a mezzo modello F24 anche in assenza di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Qualora si utilizzino le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine di pagamento sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza.
3. Per il pagamento delle entrate, sia tributarie, sia patrimoniali, la cui riscossione volontaria o coattiva sia affidata al Concessionario del servizio di riscossione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 602/73 ed al D. Lgs. 46/99.

Art.13

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

TITOLO IV

Diritti del contribuente

Art.14

Diritto di interpello

1. In applicazione dell'art. 11 della L. 212/2000, e con le modalità ivi previste, il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di proporre istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.15

Rateazione dei debiti tributari

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, nonché delle disposizioni di

cui al DPR 602/73 e al D. Lgs. 46/99, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in difficoltà di ordine economico (comprovata secondo la metodologia praticata dalla Agenzia delle Entrate) e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 2,5% dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità	Nessuna rata
Per debiti compresi tra il 2,5% e il 5% dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità	10
Per debiti superiori al 10% dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità	20

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia del modello isee del proprio nucleo familiare, in corso di validità, ovvero, per le persone giuridiche, l'attestazione dell'indice di liquidità inferiore ad 1, secondo la metodologia praticata dalla Agenzia delle Entrate. Sono cumulabili in una unica istanza più debiti pendenti.

3. L'importo da rateizzare deve essere maggiore o uguale ad euro 500,00 e la rata mensile non potrà essere comunque mai inferiore ad € 100,00.

4. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata all'art. 24. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

5. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

6. Non possono essere richieste e concesse dilazioni a qualsiasi titolo qualora il contribuente abbia già in corso altra rateizzazione ovvero abbia precedentemente richiesto ed ottenuto altra rateazione poi non regolarmente onorata e decaduta.

Art.16

Rateizzazioni delle sanzioni edilizie

1. Le sanzioni previste dagli artt. 34, 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. devono essere versate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del Responsabile del Settore.

2. Previa richiesta scritta documentata, debitamente motivata e accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca lo stato di difficoltà dell'interessato, è consentita la rateizzazione nel seguente modo:
 - a) per un importo minore o pari a 2.000 euro versamento in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del Responsabile del Settore;
 - b) per importi compresi tra 2.000 euro e 10.000 euro, versamento in tre rate semestrali;
 - c) per importi superiori a 10.000 euro, versamento in quattro rate semestrali.
3. La prima rata dovrà essere corrisposta prima del rilascio del titolo a sanatoria, le restanti entro 6, 12, 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento del Responsabile del Settore.
4. Nel caso di rateizzazione delle sanzioni, ogni singola rata è maggiorata rispettivamente del 10%, 15% e 20%.
5. Il mancato versamento di ogni singola rata nei termini stabiliti, oltre alla maggiorazione di cui al comma precedente, comporta anche l'aumento previsto dall'articolo 42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
6. Contestualmente alla richiesta di rateizzazione deve essere presentata idonea fidejussione, bancaria o assicurativa, a garanzia del pagamento delle rate a scadere.
7. La sanzione prevista all'articolo 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., deve essere corrisposta in unica soluzione.

Art.17

Ravvedimento operoso

1. Per tutte le entrate sia di natura tributaria che non, il Comune applica le disposizioni in materia di ravvedimento operoso previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Art.18

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

1. Il Comune, per l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, nonché di composizione del contenzioso eventualmente instaurato, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri e con le modalità dettate dal D.Lgs. n. 218/97.
3. Nel caso in cui la controversia in materie tributaria sia sfociata in un contenzioso, ciascuna delle parti può proporre conciliazione giudiziale in ogni stato e grado del contenzioso, con le modalità e termini di cui all'art. 48, 48-bis e seguenti del D.Lgs. 546/92.

Art.19

Rimborsi

2. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
4. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

TITOLO V
Controllo, verifica e accertamento

Art.20

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate nei termini di decadenza stabiliti dalle vigenti norme, e comunque, in tempi utili per ottimizzare i tempi delle procedure di verifica;
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.
7. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
8. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG, ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.21

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta

individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata quando disponibile.

7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.22

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 15 e 16, gli uffici possono avvalersi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o regolamentari vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Funzionario Responsabile di ciascuna entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici e servizi diversi.

Art.23

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

4. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni previste nei regolamenti di cui al comma 3, la sanzione amministrativa pecuniaria dovrà comunque essere ricompresa tra 25,00 euro e 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

5. Ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 472/97, la sanzione relativa alla singola entrata comunale di natura tributaria non è applicabile qualora la violazione derivi da obiettiva incertezza della norma, dalla indeterminatezza circa l'imponibilità o meno delle singole fattispecie, dalla contraddittorietà di norme primarie o regolamentari ovvero da sentenze del giudice di legittimità che non contribuiscono al chiarimento della imponibilità della specifica situazione, dell'effettiva esistenza di vuoti normativi non adeguatamente colmati dalla giurisprudenza o dai regolamenti comunali.

6. Il funzionario responsabile del tributo, qualora ricorrano i casi sommariamente segnalati nel comma precedente, nell'ambito dell'attività di accertamento può omettere l'applicazione della sola sanzione amministrativa senza che incorra in responsabilità per mancato introito per l'Ente.

Art.24

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.25 **Compensazione**

1. Compensazioni a favore del Comune:
 - le somme a credito dei contribuenti sono compensabili con i debiti di carattere tributario se questi sono derivati da un atto di accertamento definitivo, e se i crediti non sono riferiti ad erogazioni di contributi di carattere sociale erogati dal Comune direttamente o in applicazione di leggi regionali o nazionali. L'ufficio tributi comunica al servizio finanziario l'elenco dei contribuenti morosi; stabilito l'ammontare delle somme recuperabili queste vengono trattenute fino a compensazione del debito tributario. Della compensazione viene data comunicazione scritta all'interessato. Non si procede a compensare crediti ceduti a terzi.
2. Compensazioni a favore del contribuente:
 - i contribuenti possono rivolgere formale istanza al comune per la compensazione di debiti con i crediti vantati verso il Comune esclusivamente per i tributi comunali, nell'ambito dello stesso tributo, con la descrizione della fattispecie per la quale è sorto il credito dovuto e con allegate le ricevute dei versamenti effettuati. Il Comune entro i successivi 180 giorni può negare, motivando il diniego. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, la compensazione s'intende accolta.
 - I Contribuenti possono altresì procedere alla compensazione nell'ambito di quanto previsto nell'apposito regolamento comunale per il "Baratto Amministrativo".
3. La compensazione è consentita per i periodi d'imposta non decaduti secondo le norme che disciplinano il rimborso.
4. La richiesta di compensazione può essere revocata ed in tal caso può essere presentata domanda di rimborso.

Art.26 **Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, la quale può altresì esercitare la possibilità di conferire detta potestà rappresentativa dell'Ente in capo ai soggetti apicali (posizioni organizzative) degli uffici competenti.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art.27 **Riscossione coattiva**

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento a seguito di atto di contestazione.

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza, possono essere iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata, contestualmente all'atto di contestazione.
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.
6. Nel caso che avverso la pretesa tributaria dell'Ente sia stato proposto ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.
7. Resta possibile, per le entrate di natura patrimoniale, recuperare il credito vantato dall'Ente mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile presenti idonea motivazione circa l'opportunità e la convenienza economica.

Art.28 **Sospensione**

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Art.29 **Importi minimi**

1. Non sono dovuti importi per singolo versamento inferiore o uguale ad € 5,00 salvo diversa disposizione di legge.
2. Per ciascun tributo gli importi per sola imposta relativi ad accertamenti o rimborsi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi sono i seguenti:
 - a. in € 10,00 per la tassa rifiuti solidi urbani;
 - b. in € 10,00 per l'imposta sulla pubblicità;
 - c. in € 5,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni,
 - d. in € 10,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - e. in € 10,00 per l'imposta comunale sugli immobili;
1. La disposizione di cui al precedente comma non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione per almeno due annualità d'imposta degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;

2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
3. Non si procederà a rimborso per le entrate extratributarie per importi inferiori ad € 5,00.
4. La complessiva somma dovuta al comune o al contribuente si arrotonda all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Art.30
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.